

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3081 del 18/06/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013. SOCIETA' IRETI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "VILLANOVA SULL'ARDA EST" (PC) (codice agglomerato APC0578 ÷ PC 578).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3193 del 18/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno diciotto GIUGNO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013. SOCIETA' IRETI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "VILLANOVA SULL'ARDA EST" (PC) (codice agglomerato **APC0578 – PC 578**).

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*, la Regione Emilia Romagna ha fornito indirizzi inerenti le modalità di presentazione delle istanze e sullo svolgimento dei procedimenti di VAS, VIA, AIA e AUA e previsto che per installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE;

Vista:

- l'istanza del 13/03/2018, prot. n° RT 3942-2018-P (acquisita agli atti il 14/03/2018 con prot. n° PGPC/2018/4360), presentata dalla Società IRETI S.P.A. - avente sede legale in Comune di Tortona (AL), Frazione Castelnuovo Scrivia, SP 95 - per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale inerente l'attività di gestione dei servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato **"Villanova sull'Arda Est"** (codice agglomerato **APC0578 – PC 578**);
- la precisazione inviata Società IRETI S.P.A. con PEC del 05/05/2018 (acquisita agli atti il 07/05/2018 con prot. n° PGPC/2018/7307);

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale precedentemente autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 742 del 16/04/2014, modificato dall'ARPAE con D.D. n° 323 del 22/02/2016;

Verificato che:

- la rete fognaria delle acque reflue urbane a servizio dell'agglomerato **"Villanova sull'Arda Est"** (codice agglomerato **APC0578 – PC 578**):
 - serve 193 abitanti (143 residenti e 40 fluttuanti);
 - non raccoglie acque reflue industriali, né assimilate alle domestiche;
 - è dotata di uno scolmatore di piena per alleggerimento rete avente recapito nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel canale consortile Piantadoro Canalone;
 - non è dotata di impianti di sollevamento;
 - è dotata di un impianto di trattamento costituito da una fossa Imhoff, avente capacità di progetto pari a 400 A.E. ed in esercizio dal 1997;
- la fossa Imhoff è da ritenersi un impianto di trattamento appropriato ai sensi della tabella 2 del punto

7) della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;

- lo scarico (n° **033046/002** catasto scarichi) in uscita dall'impianto di trattamento di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel canale consortile Piantadoro Canalone, così come lo scolmatore by pass di testa impianto;
- il canale consortile Piantadoro Canalone è di bonifica promiscuo getito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;

Acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota del 09/04/2018, prot. n° CBP/4679 (agli atti l'11/04/2018 con prot. n° PGPC/2018/5921);

Valutato che rispetto all'impatto acustico non si rileva la presenza di fonti di emissione significative;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 87 del 01/09/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla società IRETI S.P.A. per lo svolgimento dell'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**Villanova sull'Arda Est**" (codice agglomerato **APC0578 – PC 578**);

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015 e n° 114 del 17/11/2017 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di emanare** in capo alla Società IRETI S.P.A. (C. FISC. 01791490343) - avente sede legale in Comune di Tortona (AL), Frazione Castelnuovo Scrivia, SP 95 - l'Autorizzazione Unica Ambientale, **con la scadenza al 21/03/2033**, per l'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**Villanova sull'Arda Est**" (codice agglomerato **APC0578 – PC 578**). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 (parte TERZA) e s.m.i., allo scarico di acque reflue urbane, comprensiva dello scarico derivante dallo scolmatore di piena dell'impianto di trattamento;

2. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue urbane (n° **033046/002** catasto scarichi) nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel canale consortile Piantadoro Canalone le seguenti prescrizioni:
- a) lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione di seguito indicati:
 - Solidi sospesi totali (mg/l): non più del 50% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 200 mg/l;
 - BOD5 (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 250 mg/l;
 - COD (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 500 mg/l;
 - b) il punto di prelievo fiscale a valle della fossa Imhoff dovrà essere in ogni momento accessibile per consentire il controllo ed un agevole e corretto campionamento delle acque reflue; il campionamento dovrà essere altresì consentito anche a monte del sistema di trattamento;
 - c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere prevista una regolare pulizia e costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza (anche mediante risagomatura) del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza ed il corretto funzionamento. In particolare dovrà essere prevista la regolare pulizia della fossa Imhoff con la rimozione dei fanghi ogni qualvolta ve ne sia la necessità al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
 - e) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza;
 - f) dovranno essere effettuati, almeno con cadenza annuale, autocontrolli analitici delle acque reflue in uscita dall'impianto di trattamento con la caratterizzazione, mediante un campionamento medio composito nell'arco delle 3 ore, dei seguenti parametri: Solidi sospesi totali e COD;
 - g) dovrà essere tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione), con fogli numerati progressivamente, a disposizione dell'Autorità di Controllo, nel quale allegare i certificati analitici relativi agli autocontrolli di cui alla lettera f) e sul quale annotare:
 - i dati relativi alla manutenzione/verifiche della rete fognaria e dell'impianto di trattamento;
 - la data di asportazione dei fanghi nel caso non sussista l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - quanto previsto alla successiva lettera i);
 - h) lo scolmatore di piena dell'impianto di trattamento si dovrà attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche, garantendo un grado di diluizione pari a 5 rispetto alla portata re-flua media delle 24 ore. Anche lo scarico dello scolmatore dovrà rispettare la prescrizione di cui alla precedente lettera c);
 - i) in caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria o all'impianto di trattamento (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC o fax), all'ARPAE, all'Azienda U.S.L. di Piacenza, al Consorzio di Bonifica di Piacenza e al Comune di Villanova sull'Arda, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicata ai medesimi Enti;
 - j) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica all'impianto di trattamento o della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
3. **di fare salvo** che:
- che qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e depurazione dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
 - quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza nel proprio parere del 09/04/2018, prot. n° CBP/4679, ed inviato anche alla Società in oggetto;
4. **di dare atto** che:
- la presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;

- resta fermo quanto disposto dalla normativa di settore e qui non espressamente richiamato;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'AUSL, al Comune di Villanova sull'Arda, al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ad ATERSIR ed alla Sezione Provinciale dell'ARPAE;
- la presente autorizzazione sostituisce quella precedentemente rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 742 del 16/04/2014, modificato dall'ARPAE con D.D. n° 323 del 22/02/2016.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.